

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ **DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 7

Categoria V Classe IV

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 16, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

L'anno **2019** il giorno **28** del mese di **marzo** alle ore **11,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

premessi che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

che con decreto del 10.07.2018, prot. n. 0187232 Area II^a Raccordo con gli Enti Locali dell'11.07.2018, il Prefetto della Provincia di Napoli ha proceduto alla nomina di un sub-Commissario, nella persona del dott. Massimo De Stefano – Viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

che con decreto n. 1 prot. n. 7653 dell'11.07.2018 il Commissario dott. Demetrio Martino ha conferito al sub-Commissario dott. Massimo De Stefano le funzioni di Vicario, provvedendo lo stesso alla sostituzione del Commissario, in caso di assenza o di impedimento;

stante l'assenza del Commissario prefettizio;

il sub-Commissario Prefettizio, dott. **MASSIMO DE STEFANO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

acquisito, altresì, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti reso con verbale n. 5 del 26.03.2019;

ritenuta meritevole di approvazione;

con i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

Proponente: Responsabile del Settore Finanziario Dott. Raffaele Campanile

Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 16, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

PREMESSO che l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, in ogni grado di giudizio;

CHE l'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilendone modalità e criteri e stabilendo, in particolare, al comma 16 del suddetto articolo, che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha inteso dare applicazione alla suddetta normativa, al fine, tra l'altro, di offrire la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti che risultano impugnati, consentendo al Comune di concludere procedure relative alle liti fiscali che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;

VISTO il regolamento a tal fine elaborato dal Settore Finanziario, ad oggetto «Regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti», che formato da n. 13 articoli è allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;

ATTESO che sullo schema di regolamento è stato ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente in data 26.03.2019 con verbale n. 5, il quale ha formulato una serie di osservazioni, sostanzialmente attinenti a meri refusi nella stesura dell'atto, che sono in ogni caso completamente recepite;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Tanto premesso:

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di approvare il «Regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti», che formato da n. 13 articoli è allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;


disporre che al presente regolamento sia data esecuzione nelle forme di legge.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Addi 28/3/19

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Raffaele Campanile




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 28/3/19

IL Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Raffaele Campanile




Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi 28.3.19

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante



COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

**Regolamento comunale
per la definizione agevolata
delle liti tributarie pendenti**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Art. 5 – Riduzione degli importi dovuti in applicazione alla definizione agevolata
- Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 7 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 8 – Notifica del diniego della definizione agevolata
- Art. 9 – Efficacia della definizione agevolata
- Art. 10 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 11 – Importi dovuti
- Art. 12 – Entrata in vigore
- Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, in ogni grado di giudizio.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 6, comma 16, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, che consente anche agli enti locali di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso già previsto per le entrate di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti che risultano impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di concludere procedure relative alle liti fiscali che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, al Comune impositore, entro la data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.
2. Per Comune impositore si intende:
 - a) il Comune di Grumo Nevano, per quanto attiene a ICI, IMU, TARES, TARI, TOSAP, Imposta di pubblicità e DPA;
 - b) Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto afferisce ai ruoli coattivi;
 - c) S.A.P.NA – RTI, per quanto afferisce Tarsu 2012 (Ruolo Ordinario) e Accertamenti Tarsu 2010, 2011 e 2012;
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 24 ottobre 2018.
2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto, mediante apposita istanza, di aderire alla definizione agevolata rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.
3. Sono altresì esclusi dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Art. 5

Riduzione degli importi dovuti in applicazione alla definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente può beneficiare delle seguenti riduzioni dell'ammontare dell'imposta:
 - a) ricorso pendente in CTP, in assenza di sentenza: pagamento dell'imposta del 90%;
 - b) ricorso pendente con il Comune soccombente in primo grado: pagamento dell'imposta del 40%;
 - c) ricorso con il Comune soccombente in secondo grado: pagamento dell'imposta del 15%;
 - d) ricorso pendente in Cassazione con entrambi giudizi di merito a favore del contribuente: pagamento dell'imposta del 5%.
2. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:
 - a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018;
 - b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

Art. 6

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 31 maggio 2019.
3. Per gli importi superiore ad euro 1.000,00 (mila/00), il contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che, in ogni caso, la prima rata deve essere versata entro la data del 31 maggio 2019, con un massimo di n. 7 rate, pari alla misura del 40% dell'intero importo dovuto.
4. Per l'ammontare che residua, dopo il pagamento della prima rata di cui al precedente comma, possono essere concesse le seguenti rate:

- 2° rata, pari al 10% entro il 31/08/2019,
- 3° rata, pari al 10% entro il 30/11/2019,
- 4° rata, pari al 10% entro il 28/02/2020,
- 5° rata, pari al 10% entro il 31/05/2020,
- 6° rata, pari al 10% entro il 31/08/2020,
- 7° rata, pari al 10% entro il 30/11/2020,

5. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso dello 0,80%.

Art. 7

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune l'istanza entro il 31 maggio 2019 con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo,
- mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, esente da bollo, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.

3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati, per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.

4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30/11/2020.

5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata Tributaria oggetto di definizione.

Art. 8

Notifica del diniego della definizione agevolata

1. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti entro il termine del 31/07/2020.

2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste, entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN di Tesoreria Comunale IT89 S 05034 39920 000000080010.

Art. 10

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al presente regolamento può essere esercitata anche con la richiesta di pagamento rateale.

2. La predetta richiesta deve essere avanzata in occasione della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.

4. Al versamento degli importi dovuti, come indicato al precedente comma, si applicano le previsioni dettate dall'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 e dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997.

5. I versamenti, come indicati dal presente comma, devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 11

Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire all'agevolazione di cui al presente regolamento dovrà versare gli importi attinenti:

- a. l'imposta, gli interessi e le spese di notifica riportati nell'atto impugnato,
- b. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, pari alla misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, da calcolare fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

2. Dagli importi dovuti sulla base di quanto previsto dai precedenti commi sono decurtate le somme versate in pendenza di giudizio, nonché quelle per l'adesione alla definizione agevolata, qualora il contribuente abbia prodotto istanza entro il 31/05/2019.

3. L'importo, come determinato nel rispetto del precedente comma, dovrà essere incrementato delle eventuali spese di lite riscosse in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.

4. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.

5. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.

6. La presentazione della sola istanza consente di perfezionare la procedura della definizione agevolata delle liti tributarie, nell'ipotesi in cui non risultino importi da versare.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva delle somme in contenzioso, senza che il contribuente abbia versato gli importi dovuti, la definizione di cui al presente regolamento consente di ottenere lo sgravio del ruolo/ingiunzione di pagamento.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il termine per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata è fissato al 31/05/2019.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 e s.m.i. e della normativa correlata.

Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

COLLEGIO DEI REVISORI

NOTA DI TRASMISSIONE

COMUNE DI GRUMO NEVANO
27 MAR. 2019
Prot. N° 3202

Al Commissario Straordinario

→ Al Segretario Generale


Si trasmette in allegato alla presente il parere n. 5 del 26/03/2019.

Il Collegio dei Revisori nelle persone di:


Dott. Pasquale Cristiano



Dott. Giovanni Cuzzo



Dott.ssa Alba Lidia Tropeano



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere regolamento comunale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

VERBALE N. 05 DEL 26/03/2019

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 16,10, presso la sede del Comune, si è riunito l'organo di revisione per esprimere il parere sul regolamento di cui all'oggetto.

Sono presenti:

- il Collegio dei Revisori nelle persone di:

Dott. Pasquale Cristiano;

Dott. Giovanni Cuozzo;

Dott.ssa Alba Lidia Tropeano.

PREMESSO

che in data 15/03/2019 il collegio ha ricevuto tramite pec:

- richiesta di parere sul Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi del D.L. 119/2018.

ESAMINATO

- il testo del Regolamento in oggetto, formula le seguenti osservazioni:
 1. in merito all'art. 3, si ritiene che la norma ha stabilito che il termine entro il quale deve essere stato notificato il ricorso introduttivo è il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 e non il 19 dicembre 2018 data di conversione dello stesso;
 2. in relazione all'art. 6, si evidenzia che vi è un mero errore di numerazione delle rate;
 3. in riferimento alla notifica del diniego della definizione agevolata di cui all'art. 8, il termine previsto dalla norma è il 31/07/2020 e non il 30/09/2020;
 4. vi è un errore nella numerazione degli articoli: gli ultimi due articoli diventano 12 e 13;
 5. al nuovo articolo n. 12 la dicitura "termine di 60 giorni" deve essere sostituito con "entro il 31 maggio 2019" come previsto dalla norma.

RITENUTO

che le osservazioni di cui ai punti 1, 3 e 5 devono essere sicuramente rispettate in quanto di carattere normativo;


ESPRIME

parere favorevole sull'adozione del regolamento in oggetto.


Grumo Nevano (NA), li 26/03/2019.

L'ORGANO DI REVISIONE


Dott. Pasquale Cristiano



Dott. Giovanni Cuzzo



Dott.ssa Alba Lidia Tropeano



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Massimo De Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 28/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/03/2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2019

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante